AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 7

I benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 24 dicembre 1944 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it